

Serie Ordinaria n. 30 - Giovedì 23 luglio 2020

D.g.r. 20 luglio 2020 - n. XI/3390
Indicazioni regionali per l'ordinato avvio dell'anno scolastico e formativo 2020/2021

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 1, comma 622 della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone l'obbligo di istruzione per almeno dieci anni, finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;

Visto l'art. 64, comma 4-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che prevede che l'obbligo di istruzione possa essere assolto anche nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;

Visti:

- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, inerente la «Disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» ed in particolare l'art. 43, che fissa la disciplina del contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore e del certificato di specializzazione tecnica superiore e l'art. 45, che regolamenta il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca;
- il d.m. 12 ottobre 2015 inerente la «Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;

Viste:

- la l.r. 6 agosto 2007, n.19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30;
- la l.r. 4 agosto 2003, n. 13 «Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate», come integrata dall'art. 28 della l.r. 28 settembre 2006, n. 22;
- la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia», così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30;

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio - (Regolamento generale);
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio in cui sono definite le priorità di investimento del FSE, declinate in relazione a ciascuno degli obiettivi tematici individuati nel citato Regolamento 1304/2013, che devono essere concentrati prioritariamente sull'occupazione, sostegno alla mobilità professionale; sull'istruzione, rafforzamento delle competenze e formazione permanente; sull'inclusione sociale e lotta contro la povertà ed infine sul rafforzamento della capacità istituzionale;
- la Comunicazione n. 2016/C 262/01 della Commissione sulla nozione di aiuti di stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea con particolare riferimento al punto 2.5 - Istruzione e attività di ricerca;
- il Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020 di Regione Lombardia, approvato con Decisione della Commissione C (2014)10098 del 17 dicembre 2014 e le relative modifiche approvate con Decisione di Esecuzione C(2018)3833 del 12 giugno 2018 e con decisione C(2019)3048 del 30 aprile 2019;

Vista la Legge 41 del 6 giugno 2020 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato»;

Richiamati gli atti di programmazione strategica regionale ed in particolare il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura, di cui alla d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018 in cui è for-

temente sostenuto il consolidamento qualitativo del sistema di istruzione e formazione professionale attraverso il rafforzamento del modello regionale duale, la promozione dell'apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale, la permanenza nel percorso educativo e l'ingresso nel mondo del lavoro;

Richiamati altresì:

- la d.g.r. n. IX/2412 del 26 ottobre 2011 «Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro»;
- il d.d.u.o. del 20 dicembre 2013, n. 12550 «Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di leFP di secondo ciclo (art. 22 della l.r. 19/07)»;
- il d.d.s. del 28 luglio 2014, n. 7214 «Approvazione delle procedure, disposizioni, adempimenti specifici e standard formativi minimi di apprendimento relativi all'offerta di leFP di secondo ciclo della Regione Lombardia, in attuazione del d.d.u.o. n. 12550 del 20 dicembre 2013»;
- la d.g.r. del 17 gennaio 2018, n. 7763 «Indirizzi regionali in materia di tirocini» e il d.d.s. del 7 maggio 2018, n. 6286 «Indirizzi regionali in materia di tirocini - disposizioni attuative»;
- il d.d.g. n. 2991 del 6 marzo 2020 «Applicazione dei provvedimenti statali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19 allo svolgimento dei percorsi regionali leFP, IFTS, ITS e apprendistato»;
- la d.g.r. n. XI/855 del 26 novembre 2018 «Approvazione delle linee guida per la realizzazione dell'iniziativa «Lombardia Plus» a sostegno dello sviluppo delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro per il biennio 2019/2020 - (POR FSE 2014-2020 - asse I, azione 8.1.1 e asse III, azione 10.4.1)»;
- la d.g.r. n. XI/2997 del 30 marzo 2020, con la quale è stata approvata la programmazione del sistema di Istruzione e Formazione Professionale di Regione Lombardia per l'anno formativo 2020/2021;
- la d.g.r. n. XI/3062 del 20 aprile 2020 con cui è stata approvata la programmazione triennale del sistema di alta formazione tecnica e professionale per le annualità formative 2020/2021 e 2021/2022;
- la d.g.r. n. XI/3063 del 20 aprile 2020 con cui sono state fornite indicazioni per la conclusione dell'anno formativo 2019/2020;
- il d.d.u.o. n. 5944 del 19 maggio 2020 recante «Disposizioni straordinarie per la conclusione dell'anno scolastico e formativo 2019/2020» con cui sono state delineate le indicazioni operative per la gestione della fase finale dell'anno formativo 2019/2020;

Considerato che:

- la crisi epidemiologica per COVID-2019, iniziata in Lombardia a partire dal 23 febbraio, ha fortemente condizionato il sistema educativo regionale, in particolare a causa della interruzione autoritativa delle attività didattiche e formative, ivi comprese le attività di tirocinio curriculare;
- con il d.d.g. n. 2991/2020 e con le successive note regionali (prot. Reg. n. E1.2020.0083773 del 30 marzo 2020 per i percorsi di leFP e IFTS; prot. Reg. n. E1.2020.0086753 del 03 aprile 2020 per i percorsi di Lombardia Plus-Smart e Lombardia Plus-Cultura) Regione Lombardia ha individuato i primi strumenti e modalità per consentire il raggiungimento degli obiettivi dell'anno formativo e per garantire l'erogabilità dei vari contributi regionali;
- il protrarsi dell'emergenza epidemiologica richiede che venga prevista una gestione straordinaria anche per l'avvio dei percorsi relativi all'anno scolastico e formativo 2020/2021, relativa al calendario scolastico e formativo, alle modalità didattiche implementabili, alle leve di flessibilità organizzativa attivabili per la gestione dei percorsi e, in generale, all'individuazione di misure efficaci per il regolare svolgimento dell'anno;
- la d.g.r. n. 2997/2020 ha rinviato a successivi specifici provvedimenti l'adozione e approvazione di eventuali ulteriori misure nell'ambito del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale, necessarie per meglio rispondere a esigenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuto, al fine di fornire indicazioni relative alle modalità di ordinato avvio delle attività scolastiche e formative dell'a.f.

2020/2021, di approvare l'Allegato «A», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente disposizioni integrative per i seguenti percorsi:

- triennali per il conseguimento del titolo di Qualifica professionale, anche in modalità modulare;
- quadriennali e di IV anno per il conseguimento del titolo di Diploma professionale;
- personalizzati per allievi con disabilità;
- corso annuale integrativo per l'accesso all'esame di Stato di istruzione professionale;
- IFTS;
- Lombardia Plus;
- ITS;
- apprendistato di primo livello e apprendistato di terzo livello per il conseguimento del titolo ITS;

Ritenuto, inoltre, di demandare alla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro l'attuazione della presente deliberazione e di rinviare a successivi specifici provvedimenti l'adozione e approvazione di eventuali ulteriori misure che, nell'ambito del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale, su iniziativa della «cabina di regia» da costituire ai sensi del punto 9) dell'Allegato «A» al presente atto, dovessero rendersi necessarie per meglio rispondere alle esigenze derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto ovvero dalla successiva fase di transizione;

All'unanimità dei voti, espressi in forma di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l'Allegato «A», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente indicazioni per l'ordinato avvio dell'anno scolastico e formativo 2020/2021 con riferimento ai seguenti percorsi:

- triennali per il conseguimento del titolo di Qualifica professionale, anche in modalità modulare;
- quadriennali e di IV anno per il conseguimento del titolo di Diploma professionale;
- personalizzati per allievi con disabilità;
- corso annuale integrativo per l'accesso all'esame di Stato di istruzione professionale;
- IFTS;
- Lombardia Plus;
- ITS;
- apprendistato di primo livello e apprendistato di terzo livello per il conseguimento del titolo ITS;

2. di demandare alla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro l'attuazione della presente deliberazione e di rinviare a successivi specifici provvedimenti l'adozione e approvazione di eventuali ulteriori misure nell'ambito del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale, che dovessero rendersi necessarie per meglio rispondere alle esigenze derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sui siti web www.regione.lombardia.it e www.fse.regione.lombardia.it, nonché ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, così come gli atti conseguenti.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

ALLEGATO "A"

Indicazioni regionali per l'ordinato avvio dell'anno scolastico e formativo 2020/2021

Contesto

L'epidemia da COVID 19, sviluppatasi in Lombardia a partire dal 23 febbraio 2020, ha causato la sospensione di tutte le attività formative in presenza fino alla conclusione dell'anno scolastico e formativo 2019/2020. Ciò ha reso necessario sviluppare delle modalità formative alternative e più flessibili che garantissero un elevato livello di qualità della didattica, tutelando al contempo la salute degli studenti e del personale delle strutture formative.

Regione Lombardia ha previsto con la deliberazione di Giunta Regionale n. XI/3063 del 20/04/2020 che le attività formative si potessero svolgere da remoto, attraverso *formazione a distanza (FAD)*, *project work* e *smart working*. Pur tenendo in considerazione le difficoltà iniziali, dovute al cambiamento repentino delle modalità di erogazione della formazione, questi strumenti si sono rivelati funzionali e sicuramente idonei a costituire delle nuove modalità didattiche, che gli operatori potranno tenere in considerazione in sede di progettazione della propria offerta formativa.

Durante il periodo di *lockdown* e nelle settimane successive, inoltre, tutti gli attori del sistema scolastico e formativo si sono attivati per realizzare nuovi dispositivi didattici sviluppando un patrimonio di conoscenze che potrà essere riutilizzato anche nella fase di ripresa delle attività in presenza, a partire da settembre 2020, e una volta conclusasi la fase di emergenza epidemiologica.

Le presenti indicazioni si innestano in questo quadro, allo scopo di fornire agli operatori degli strumenti utili per la progettazione dei percorsi, al fine di contemperare la tutela della salute psicofisica degli alunni e del personale delle istituzioni formative e scolastiche ed il diritto ad un'istruzione e formazione di qualità, che possa preparare gli studenti all'ingresso nel mondo del lavoro.

Le disposizioni del punto 1 si applicano ai percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

Le indicazioni contenute nei punti da 2 a 7 si applicano a tutti i percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale programmati nell'ambito dei seguenti Avvisi: leFP (ordinaria e duale), corso annuale integrativo per l'Esame di Stato di istruzione professionale, apprendistato di I livello (art. 43 D.lgs. 81/2015), IFTS, ITS anche in apprendistato di III livello (art. 45 D.lgs. 81/2015), Lombardia PLUS.

1. Calendario scolastico e formativo per i percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale (I e II ciclo)

L'annualità scolastica e formativa 2020/2021 per i percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale (I e II ciclo) avrà inizio il 14/09/2020 e terminerà l'8/06/2021, in coerenza alla D.G.R. n. 3318/2012. Resta confermata per il sistema di leFP, anche in sussidiarietà, la possibilità di estendere la chiusura delle attività formative fino al 31/08/2021 (in continuità con la D.G.R. n. 3063/2020).

2. Misure generali riguardanti le metodologie didattiche

Servizi del sistema di istruzione e formazione professionale

La **formazione d'aula e/o di laboratorio** viene svolta in presenza. In modo integrativo e complementare possono essere utilizzate modalità di formazione a distanza, da un lato per ottemperare alle regole di distanziamento in una fase di transizione e dall'altro per dare accesso ad una vasta quantità di contenuti, anche in forma interattiva, attraverso l'uso di tecnologie digitali nella didattica (art. 29bis, c.1, l.r. 19/2007 come modificata dalla l.r. 30/2015).

È possibile erogare parte della formazione d'aula e/o di laboratorio in modalità FAD, avvalendosi di tutti gli strumenti di e-learning. La FAD può essere realizzata in modalità sincrona, all'interno di tutti i percorsi (FSE e Non FSE). La FAD asincrona può essere attivata solo nei percorsi non finanziati con FSE, incluso l'apprendistato.

ALLEGATO "A"

Il **numero di ore complessivamente realizzate in FAD**, in modalità sincrona e/o asincrona, **non deve superare il 30% del monte orario annuale della formazione frontale** (d'aula e di laboratorio). In caso di ritorno ad uno stato emergenziale, che determini la sospensione delle attività didattiche in presenza, sarà disposta, con apposito provvedimento della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, una specifica deroga a tale percentuale.

Le istituzioni formative devono verificare che tutti gli allievi siano dotati degli strumenti idonei a fruire della didattica a distanza, mediante attrezzature personali o messe a disposizione dalle stesse istituzioni formative.

La **formazione in contesto lavorativo (tirocinio formativo curriculare e alternanza scuola-lavoro)** viene svolta in presenza, nel rispetto delle disposizioni e dei protocolli di sicurezza della struttura/azienda ospitante.

Qualora il soggetto ospitante adotti un'organizzazione del lavoro che prevede l'uso dello smart working, l'Istituzione formativa e il datore di lavoro possono valutare la sussistenza delle condizioni di applicazione dello stesso alla formazione in contesto lavorativo. Nello specifico, la valutazione dovrà tenere conto del profilo formativo del percorso, delle competenze acquisibili a distanza rispetto agli obiettivi del piano didattico e dell'individuazione puntuale delle mansioni svolgibili dall'allievo da remoto.

Inoltre, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dovranno assicurare l'adempimento dei rispettivi compiti e delle funzioni di tutoraggio previsti dalla disciplina in materia, fornendo al tirocinante un affiancamento continuativo, anche nello svolgimento delle attività a distanza.

Laddove si creassero **circostanze straordinarie**, la **formazione in contesto lavorativo** potrà essere svolta attraverso le seguenti modalità:

- a) **project work;**
- b) **alternanza scuola-lavoro protetta.**

Il project work potrà essere utilizzato in sostituzione della componente di alternanza scuola-lavoro e di tirocinio prevista nei percorsi formativi, qualora l'andamento del contagio configurasse una nuova situazione di emergenza, in base a parametri dettati dalle autorità preposte.

Il **project work** è una modalità didattica che permette all'allievo di sperimentare in modo concreto e attivo quanto appreso durante le lezioni d'aula e di laboratorio. Durante il project work l'allievo è tenuto, seguendo le istruzioni operative del docente o del tutor didattico (con competenze nella materia di riferimento)/ aziendale a realizzare, anche in forma di progetto, un manufatto, un prodotto multimediale, un documento, concreto e valutabile, che deve essere un output tipico dei contesti produttivi e organizzativi reali, e delle professionalità in esito al percorso.

Il project work può essere svolto in modalità sincrona e asincrona nei percorsi non finanziati con risorse FSE. Nei percorsi sostenuti con risorse FSE, invece, potranno essere riconosciute solo le ore svolte in sincrono, con il **supporto** di un **docente e/o** di un **tutor**, risultanti dal timesheet dello studente e validate dal timesheet del docente o del tutor. Il project work assistito si riferisce alle attività di:

- assegnazione del progetto in videoconferenza o attraverso sistemi informatici di comunicazione in modalità sincrona;
- assistenza in itinere ai discenti in modalità sincrona;
- monitoraggio e valutazione desk del diario di bordo delle attività svolte compilato quotidianamente dai discenti;
- valutazione in itinere e finale degli elaborati in modalità sincrona o desk in ragione della tipologia di elaborato;
- condivisione dei risultati con il gruppo / sottogruppo classe in modalità sincrona.

Per permettere la puntuale quantificazione delle ore allievo associate a ciascuna sessione di attività, il docente / tutor dovrà indicare il/i nominativo/i dei partecipanti in essa effettivamente coinvolti.

L'alternanza scuola-lavoro protetta potrà essere attivata in deroga ai limiti di età (D.G.R. n. 2997/2020), per tutti gli studenti della leFP, ove la situazione di crisi dei settori produttivi in cui operano i profili professionali dei percorsi formativi limiti fortemente l'accoglienza di tirocinanti.

ALLEGATO "A"

Per **alternanza scuola-lavoro protetta** si intende un ambito di apprendimento in cui gli allievi possano sperimentare, con dinamiche concrete, il contesto organizzativo e produttivo attraverso forme quali:

- commessa da parte dell'azienda di un progetto o prototipo;
- coinvolgimento di un esperto aziendale nelle fasi di definizione/organizzazione dell'"impresa" e/o monitoraggio e valutazione degli esiti;
- valutazione delle attività e dei prodotti/servizi in capo all'azienda, in relazione a standard professionali;
- partecipazione a parti di un processo lavorativo reale (Scuola Impresa e Bottega scuola).

La possibilità di **rimodulare la progettazione formativa dei percorsi, avvalendosi del project work e dell'alternanza scuola-lavoro protetta senza limiti di età**, entro determinate quote orarie, **sarà disposta con apposito provvedimento della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro**, sentita la Cabina di regia di cui al punto 9, tenuto conto dell'andamento del quadro epidemiologico e produttivo, in raccordo con le misure nazionali e regionali che saranno assunte e del contesto economico che interesserà la ripresa post-epidemia nei vari settori produttivi.

Nel tirocinio e nell'alternanza scuola-lavoro è obbligatorio il coinvolgimento del tutor aziendale nel tutoraggio in itinere. Eccezionalmente, solo nelle attività di project work e di alternanza scuola-lavoro protetta, la funzione di tutoraggio potrà essere assolta interamente dal docente o dal tutor didattico, individuato dall'istituzione formativa, in possesso di competenze professionali specifiche nell'oggetto del progetto.

Resta fermo, nelle attività di formazione in presenza, il limite massimo di 30 allievi nelle classi leFP, IFTS e ITS e per la leFP, anche il vincolo di massimo 5 allievi portatori di handicap certificato sul totale di 30. Tali vincoli si applicano anche alla FAD e al project work nei percorsi finanziati con risorse FSE.

Servizio di sostegno per allievi con disabilità e servizi complementari alla formazione nei percorsi per la qualifica e il diploma professionale

Il **servizio individuale di sostegno per allievi con disabilità certificata** va svolto in presenza. In modo integrativo e complementare possono essere attivate modalità di sostegno a distanza, in coerenza con le metodologie didattiche prescelte per lo svolgimento dell'attività formativa nel gruppo classe. Gli interventi di sostegno a distanza devono essere realizzati in forma sincrona.

I **servizi complementari alla formazione**, individuali e di gruppo, possono essere svolti in presenza o a distanza.

In relazione ai servizi di coaching, accompagnamento continuo ed elaborazione e realizzazione del PIP, ove previsti, sono riconosciute le attività svolte in modalità sincrona. Per il servizio di creazione rete di sostegno, ove previsto, sono riconosciute, oltre alle attività sincrone, le ore realizzate in back office ai fini dell'attivazione dei servizi territoriali.

Riguardo al **servizio di accompagnamento al lavoro**, propedeutico ai contratti di apprendistato, sono riconosciute le ore svolte sia in modalità sincrona sia asincrona.

ALLEGATO “A”

I servizi formativi e i servizi al lavoro, anche in modalità a distanza, sono riconosciuti secondo le unità di costo standard già approvate.

Modalità di erogazione della formazione d’aula/laboratorio , nei percorsi ordinari, e della formazione esterna in apprendistato	• In presenza • FAD sincrona, per tutti i percorsi (FSE e Non FSE) • FAD asincrona (solo percorsi Non FSE) N° ore FAD = max. 30% del monte orario annuale della formazione frontale (d’aula e di laboratorio)
Modalità di erogazione della formazione in contesto lavorativo , nei percorsi ordinari, e della formazione interna in apprendistato	Per tutti i percorsi: • in presenza • smart working, se previsto dall’organizzazione del lavoro del soggetto ospitante In circostanze straordinarie: • project work, in caso di nuova emergenza sanitaria • alternanza scuola-lavoro protetta, in presenza di crisi dei settori produttivi

ALLEGATO "A"

Documentazione da produrre ai fini dei controlli

I documenti per la registrazione delle attività svolte vanno conservati agli atti, insieme al resto della documentazione attestante l'effettività dei servizi erogati.

		Documentazione da produrre e conservare agli atti	
Modalità didattica		Registrazione delle attività	Ulteriore documentazione
FAD	Sincrona	Registro presenze dell'istituzione formativa o registro presenze del docente (elettronico o cartaceo)	Tracciatura dei dati di log-in e log-out alle piattaforme
	Asincrona	Timesheet allievo, validato con la firma di un docente	
Project work	Sincrono	- Timesheet individuale del docente e/o del tutor (didattico o aziendale), con traccia degli interventi di feed back resi a distanza agli allievi; - Timesheet allievo	- Progetto del project work - Prodotto o manufatto in esito
	Asincrono	Timesheet allievo, validato con la firma del docente o del tutor (aziendale o didattico)	
Smart working		Timesheet allievo	- Convenzione di tirocinio - Progetto formativo del tirocinio - Relazione finale a cura del tutor aziendale e del tutor formativo - Timesheet del tutor aziendale, con traccia degli interventi di feedback resi a distanza al tirocinante - Tracciatura dei dati di log-in e log-out alle piattaforme
Servizio individuale di sostegno per allievi con disabilità certificata (componente aggiuntiva alla dote leFP e alla dote apprendistato)		Timesheet docente di sostegno, con indicazione del nominativo dell'allievo	

ALLEGATO "A"

Servizi complementari alla formazione (ove previsti)	Coaching (dote leFP - dispersione grave)		Timesheet operatore, con indicazione del nominativo dell'allievo/degli allievi	Bilancio e valutazione dei risultati da parte del destinatario e del coach
	Accompagnamento continuo (dote leFP - dispersione grave)			Relazione sulle attività svolte
	Creazione rete di sostegno (dote leFP - dispersione grave)			Report dei colloqui effettuati contenenti le seguenti informazioni: partecipanti, destinatario, oggetto del colloquio, durata, firma congiunta degli interlocutori ed esiti
	Elaborazione e realizzazione del PIP (dote PPD)	- Colloquio specialistico - Definizione del percorso - Tutoring e counselling orientativo		- Scheda individuale degli ambiti di sviluppo - Piano di intervento personalizzato - Eventuale curriculum vitae in formato europeo Europass
	Servizio di accompagnamento al lavoro (dote apprendistato ex art. 43 del D.lgs. 81/2015)		A risultato	- Comunicazione obbligatoria - Modello Unilav di avvio del rapporto di lavoro

ALLEGATO "A"

3. Misure per l'organizzazione delle attività formative

Il sistema di istruzione e formazione professionale favorisce la flessibilità delle azioni formative, delle opzioni metodologiche e delle scelte organizzative, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni formative e scolastiche (art. 20, c.1, l.r. 19/2007 come modificata dalla l.r. 30/2015).

Nel quadro di autonomia delle Istituzioni formative rientra l'individuazione degli ambiti di insegnamento funzionali allo sviluppo degli SA e delle relative quote orarie e risorse professionali¹.

In questa cornice attuativa, le Istituzioni formative possono valorizzare i propri spazi di autonomia e responsabilità nella progettazione dei percorsi, prevedendo:

- a) una combinazione mista di formazione in presenza e a distanza, nel rispetto dei limiti indicati al precedente punto 2;
- b) la diversificazione delle modalità di erogazione della formazione: in gruppo classe, in piccoli gruppi o in forma individuale;
- c) la strutturazione della formazione per moduli di apprendimento, organizzati per livello, interesse, compito, progetto o altro obiettivo formativo, composti da allievi provenienti da classi diverse della stessa annualità².

L'articolazione del percorso e le metodologie didattiche adottate dovranno trovare corrispondenza all'interno della progettazione formativa (PF), relativa al percorso o a sottogruppi di allievi.

4. Misure per una formazione inclusiva

In adempimento del principio che sancisce pari opportunità di accesso ai percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale (art. 2, c. 1, l.r. 19/2007 come modificata dalla l.r. 30/2015), l'articolazione delle attività formative deve tenere in conto le esigenze specifiche degli allievi con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali.

5. Misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica

Le Istituzioni formative devono attenersi alle misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 definite nell'Ordinanza di Regione Lombardia n. 573 del 29/06/2020 e nella Scheda allegata relativa alle Linee Guida per la ripresa delle attività di "Formazione professionale" e nei successivi aggiornamenti, che disciplinano le misure di sicurezza da rispettare nello svolgimento delle attività di formazione professionale, laboratorio formativo, tirocinio e, inoltre, nelle attività di verifica, accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali.

Le indicazioni contenute nelle Linee Guida regionali si pongono in continuità con le indicazioni di livello nazionale.

In aggiunta, ai tirocini formativi curricolari si applicano le indicazioni fornite da Regione Lombardia nella comunicazione dell'11/06/2020 avente ad oggetto "*Indicazioni per lo svolgimento delle esperienze di tirocinio curricolare ed extracurricolare nella fase di ripresa post-emergenza epidemiologica da covid-19*" e nei successivi aggiornamenti.

6. Misure generali per l'organizzazione degli spazi

Nelle strutture formative è necessario pianificare un'organizzazione degli spazi, esterni e interni, tale da assicurare il rispetto delle norme di distanziamento fisico e da evitare assembramenti di persone durante lo svolgimento delle attività e nei flussi in ingresso e in uscita dalle strutture medesime.

¹ Le Istituzioni formative del sistema lombardo di istruzione e formazione professionale dispongono di autonomia e responsabilità nella progettazione formativa dei percorsi, sotto il profilo sia didattico sia organizzativo (D.D.U.O. 12550/2013, par. 2.5).

² In riferimento ai percorsi di istruzione e formazione professionale, è possibile costituire gruppi classe, tra più profili, indirizzi e figure, in deroga alle procedure (all. A al D.D.S. n. 7214/2014, par. 1.2).

ALLEGATO "A"

In carenza di spazi sufficienti nelle sedi accreditate le istituzioni formative eccezionalmente possono avvalersi di altri spazi, purché adeguati allo scopo, disponibili sul territorio.

In aggiunta, le istituzioni formative possono promuovere la creazione di spazi di "co-learning", all'interno dei quali sono resi disponibili servizi di connessione alla rete digitale, soprattutto per gli studenti residenti in aree territoriali non provviste di un'adeguata copertura.

In via straordinaria, per l'a.f. 20/21, qualora non sia possibile assicurare diversamente la fruizione di parte delle attività formative, queste possono essere svolte presso spazi non accreditati - in deroga alla D.G.R. n. 2412/2011 e ai relativi provvedimenti attuativi - purché in possesso dei requisiti per essere fruiti. L'utilizzo di spazi non registrati al sistema di accreditamento deve essere regolato mediante apposita convenzione con i soggetti terzi; in ogni caso l'ente ne dovrà assicurare l'idoneità sotto il profilo igienico, della sicurezza e dell'accessibilità, in relazione alle modalità di utilizzo.

Potranno offrire i propri spazi vari attori territoriali, quali a titolo non esaustivo: Comuni, musei, co-working, associazioni di categoria, imprese, anche dotate di Academy aziendali, cooperative sociali e organizzazioni del terzo settore, etc., sia per la didattica d'aula che laboratoriale.

Le convenzioni dovranno contenere, quali informazioni minime:

- indicazione sintetica delle attività formative che saranno realizzate;
- n. di spazi, distinti per aule e laboratori, e relativa disponibilità;
- capienza di utenti (docenti, allievi, tutor), tenuto conto delle misure di distanziamento fisico;
- elenco di eventuali strumenti / attrezzature messe a disposizione;
- l'impegno, da parte della struttura ospitante, a permettere lo svolgimento di verifiche e di controlli in loco, anche senza preavviso, in ogni fase delle attività, da parte degli Organi di controllo europei, nazionali e regionali;
- Documento di Valutazione dei rischi (D.lgs. 81/2008) aggiornato con le misure di sicurezza previste per la prevenzione del contagio da Covid-19, da allegare alla convenzione.

Gli spazi devono essere conformi alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., in materia di igiene e sicurezza nonché in materia di accessibilità ai diversamente abili ai sensi del D.M. n. 236/1989 e di prevenzione incendi, avendo riguardo alle attività da svolgersi da parte dell'operatore e al contesto in cui si inseriscono.

L'ente ospitante è tenuto ad aggiornare il Documento di Valutazione dei rischi (D.lgs. 81/2008), prevedendo:

- per le attività di formazione frontale, l'applicazione delle misure di sicurezza stabilite dalle Linee Guida regionali per la formazione professionale;
- per le attività di laboratorio formativo e di tirocinio curriculare, l'applicazione delle misure di sicurezza specifiche per il suo settore di attività.

7. Misure generali per l'organizzazione dei tempi

Per evitare assembramenti al di fuori delle strutture formative e distribuire il flusso di studenti nei mezzi di trasporto pubblico negli orari di punta, le istituzioni formative possono organizzare diversi turni per l'ingresso degli allievi nelle strutture.

Nell'ambito del proprio spazio di autonomia, le istituzioni formative possono organizzare autonomamente i tempi di erogazione delle attività formative, prevedendo diverse modulazioni dell'orario giornaliero e settimanale.

8. Misure specifiche per l'organizzazione dei percorsi finalizzati alla qualifica e al diploma leFP erogati anche in regime di sussidiarietà

8.1 Moduli di recupero degli apprendimenti

Per gli allievi che al termine dell'annualità formativa 2019/2020 abbiano conseguito una valutazione insufficiente in determinati ambiti di competenze, l'equipe dei docenti potrà prevedere un **piano di recupero personalizzato**, contenente, per ciascun ambito di competenza, gli obiettivi di apprendimento da sviluppare.

ALLEGATO "A"

I moduli di recupero potranno essere realizzati a partire dal 01/09/2020 e dovranno concludersi entro il 31/08/2021.

8.2 Misure specifiche per l'articolazione didattica

In considerazione delle condizioni di difficoltà del sistema produttivo lombardo, derivanti dall'impatto economico dell'emergenza sanitaria, la formazione in ambiente lavorativo può essere articolata in modo flessibile, tenuto conto dell'effettiva capacità formativa delle aziende ospitanti, in relazione alle esigenze produttive e all'organizzazione del lavoro.

8.2.1 Deroga alle quote orarie di sviluppo degli standard di apprendimento e alle quote orarie riservate alla diversificazione delle attività formative

In via straordinaria **i terzi e quarti anni che terminano nel 2021** possono derogare, entro uno **spazio di flessibilità del 10%**, alle quote orarie stabilite dall'ordinamento per l'intera triennialità, quadriennialità o IV anno (D.D.U.O. n. 12550/2013), e nel dettaglio:

- quote orarie di sviluppo delle OSA di base e delle OSA tecnico-professionali (par. 2.10.2);
- quote orarie tra formazione d'aula/di laboratorio e formazione in contesto lavorativo (par. 2.11.2);

Utilizzando lo spazio di flessibilità, le quote orarie sono rideterminate come di seguito. Le quote orarie della formazione in contesto lavorativo sono ridefinite in deroga all'art. 23ter c. 5 della l.r. 19/2007 come modificata dalla l.r. 30/2015.

MACRO AREA STANDARD	%
COMPETENZE DI BASE	25% - 55%
COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI	45% - 75%

MODALITA'	triennale %	quadriennale 4° anno %
formazione d'aula e laboratorio	40% - 95%	40% - 90%
formazione in contesto lavorativo	in alternanza 5% - 60%	10% - 60%
	tirocinio 5% - 35%	10% - 40%

Il calcolo delle quote orarie dovrà essere effettuato sul numero di ore effettivamente erogate nell'intero percorso triennale, quadriennale o di IV anno, tenuto conto dell'eventuale riduzione del monte ore annuale erogato nell'a.f. 2019/2020.

Per le classi intermedie restano invariate le quote orarie previste dall'ordinamento.

Nel caso si verifichi una nuova situazione emergenziale, lo spazio di flessibilità potrà essere ampliato, con apposito provvedimento della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro.

9. Cabina di regia

Il Direttore della Direzione Generale Istruzione, formazione e lavoro istituisce una Cabina di regia, composta da:

- 5 rappresentanti degli enti accreditati privati;
- 1 rappresentante degli enti accreditati pubblici;
- 1 rappresentante delle Fondazioni ITS;
- 3 membri delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori;
- 1 rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale.

La Cabina di regia ha la funzione di monitorare le azioni intraprese dalle istituzioni formative e scolastiche in riferimento alle soluzioni didattiche e organizzative adottate per lo svolgimento delle attività nell'anno formativo 2020/2021. Essa, inoltre, ha il compito di individuare ambiti di criticità ed elaborare proposte

ALLEGATO "A"

risolutive riguardo agli aspetti operativi di erogazione dei percorsi da parte delle istituzioni formative e scolastiche.

La Cabina di regia può proporre, altresì, l'adozione di misure migliorative e maggiormente aderenti alle esigenze specifiche delle istituzioni formative e scolastiche nei vari contesti, che si manifesteranno in corso d'anno.

La Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro è demandata ad assumere i necessari provvedimenti, al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno formativo anche modificando i parametri di flessibilità delle quote orarie definite nel presente documento.